

# *EDUCATIONAL*

*contributo redatto da*



**Forum per la  
Finanza Sostenibile**



## Forum per la Finanza Sostenibile

### **La sostenibilità entra nella consulenza, nel dovere fiduciario e nel design dei prodotti finanziari**

Presto gli operatori finanziari attivi sui mercati dell'Unione Europea dovranno tenere conto dei temi di sostenibilità nelle attività di consulenza e di creazione, gestione e monitoraggio dei prodotti.

Il 21 aprile 2021, infatti, la Commissione Europea [ha adottato](#) una serie di emendamenti a sei regolamenti delegati delle direttive MiFID II, IDD, UCITS, AIFM e Solvency II con l'obiettivo di incrementare la trasparenza sui temi di sostenibilità nei servizi finanziari. Quest'azione normativa si inserisce in un ampio piano delle istituzioni europee – il [Piano d'Azione sulla Finanza Sostenibile](#) – lanciato a marzo del 2018 per aumentare gli investimenti rivolti ad attività economiche sostenibili e per accrescere la trasparenza verso i clienti finali, affinché possano esercitare scelte di investimento sempre più informate e consapevoli. Inoltre, il Piano d'Azione è finalizzato a incoraggiare l'adozione di un approccio di lungo periodo e l'integrazione dei rischi ambientali sociali e di governance (ESG) nei processi finanziari.

I nuovi regolamenti delegati per le **direttive MiFID II e IDD** – che disciplinano, rispettivamente, la distribuzione di prodotti finanziari e assicurativi a contenuto finanziario (i cosiddetti “Insurance Based Investment Products – IBIPs) – richiedono ai consulenti di tenere in considerazione le **preferenze di sostenibilità dei clienti nel corso del processo di profilazione delle loro necessità finanziarie e assicurative e di valutazione di adeguatezza dell'offerta**.

Per verificare se i prodotti proposti corrispondono alle preferenze espresse dalla clientela i consulenti dovranno basarsi su tre criteri:

- la **quota di allineamento dei prodotti alla [tassonomia UE](#) delle attività economiche eco-compatibili** (una classificazione delle attività economiche che contribuiscono al raggiungimento di almeno uno degli obiettivi ambientali e climatici dell'UE, come mitigazione e adattamento);
- la **quota di “investimenti sostenibili” che corrispondono alla definizione esplicitata nell'articolo 2 del [regolamento 2019/2088](#)** sulla trasparenza delle informazioni di sostenibilità nei servizi finanziari (conosciuto tra gli addetti ai lavori come “SFDR”);
- la considerazione, nei prodotti stessi, degli **impatti negativi sui fattori di sostenibilità**, che nel regolamento SFDR vengono definiti come “Principal Adverse Impact - PAI” e su cui la Commissione UE sta finalizzando indicatori comuni.

Il regolamento non precisa la percentuale di allineamento alla tassonomia o l'esatta porzione di prodotto che deve corrispondere alla definizione di investimento sostenibile: l'ambizione di sostenibilità dei prodotti dovrebbe cioè essere indicata dal cliente, con il supporto del consulente.

Gli emendamenti ai regolamenti per le **direttive UCITS, AIFM e Solvency II** – che disciplinano rispettivamente i fondi comuni d'investimento, i fondi alternativi e la gestione dei rischi di sostenibilità nel settore assicurativo – richiedono agli operatori finanziari di

integrare i **temi di sostenibilità** nella **predisposizione dei prodotti**, nella **definizione del target market di riferimento**, nel **monitoraggio**, nella **scelta del canale distributivo** più idoneo e, infine, nella **revisione dei prodotti** (le attività definite di “product oversight and governance”).

Inoltre, nei settori della gestione patrimoniale, dell'assicurazione, della riassicurazione e degli investimenti, per ottemperare agli obblighi che rientrano nel dovere fiduciario dovranno essere integrate valutazioni sui **rischi di sostenibilità nella selezione e nel monitoraggio degli investimenti**: l'obiettivo è affievolire, per quanto possibile, eventuali conseguenze negative dei rischi di sostenibilità sulla redditività dei prodotti.

Gli operatori dovranno anche tenere conto della **valutazione dei PAI nella selezione e nel monitoraggio degli investimenti** (per i partecipanti ai mercati finanziari che sono soggetti ai requisiti SFDR).

I testi sono ora soggetti allo scrutinio del Parlamento e del Consiglio dell'UE – gli organi che condividono il potere legislativo con la Commissione – per un periodo di tre mesi, estendibile di ulteriori tre mesi.

Dopo l'adozione dei regolamenti gli operatori avranno dodici mesi per allinearsi ai requisiti, che, [secondo quanto comunicato dalla Commissione](#), saranno applicabili a partire da ottobre del 2022.